

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

35° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1993

Presidenza del Presidente FORTE
indi del Vice Presidente RAVASIO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina delle cambiali finanziarie»
(1569), d'iniziativa dei deputati Rosini ed
altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione
con modificazioni)

PRESIDENTE (FORTE - PSI) ...	Pag. 3, 5, 7 e passim
DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze	7, 8
FERRARA Vito (Verdi - La rete)	10
GAROFALO (PDS)	4, 8, 9
MALVESTIO, sottosegretario di Stato per il tesoro	5, 7, 9
PAINI (Lega Nord)	10, 11
RAVASIO (DC)	7, 8, 10
SCHEDA (PSI), relatore alla Commissione ...	4, 5, 7 e passim
VISCO (PDS)	5, 10

«Copertura assicurativa a favore dei militari della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri e del personale del Corpo forestale dello Stato, per i rischi di lesioni o decesso derivanti dalla conduzione dei mezzi di trasporto di proprietà di dette amministrazioni, nonché a favore del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto su tali mezzi»
(1570), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE (FORTE - PSI)	Pag. 11, 12, 13
DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze	12
FERRARA Vito (Verdi - La rete)	12
GAROFALO (PDS)	13

6^a COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1993)

LEONARDI (DC), relatore alla Commissione Pag. 11	
PAINI (Lega Nord) 13	d'iniziativa dei deputati Rosini e Piro, approvato alla Camera dei deputati
RAVASIO (DC) 13	(Discussione e rinvio)
SCHEDA (DC) 13	PRESIDENTE (RAVASIO - DC) Pag. 13, 15
«Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi» (1653),	SCHEDA (PSI), relatore alla Commissione ... 13

I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina delle cambiali finanziarie» (1569), d'iniziativa dei deputati Rosini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1569.

Riprendiamo la discussione sospesa il 1° dicembre scorso.

Avverto che sono pervenuti i pareri delle Commissioni consultate e gli emendamenti presentati sono stati trasmessi alla 5^a Commissione, la quale ha espresso un parere non ostativo sugli stessi. Tali emendamenti non sono stati trasmessi alla 1^a e alla 2^a Commissione in quanto non sussistevano profili di competenza di dette Commissioni.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all'ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione.

2. Le cambiali finanziarie sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, sono redatte su apposita carta bollata, sono girabili esclusivamente con la clausola «senza garanzia» o equivalenti e contengono, oltre alla denominazione di «cambiale finanziaria» inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto, gli altri elementi specificati all'articolo 100 delle disposizioni approvate con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nonché l'indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti.

3. L'emissione di cambiali finanziarie costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Essa è vietata, in deroga alle disposizioni di cui al medesimo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, alle banche ed alle imprese ed enti esercenti attività assicurativa, ed è effettuata, nei limiti stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), avendo riguardo anche all'attività svolta, da parte di:

a) società ed enti con titoli quotati in un mercato regolamentato italiano o in un mercato estero riconosciuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, a condizione che abbiano conseguito un utile distribuibile negli ultimi tre esercizi sociali antecedenti quello in cui l'emissione è effettuata;

b) imprese diverse da quelle di cui alla lettera a), per la raccolta effettuata tramite intermediari finanziari sottoposti a forme di vigilanza prudenziale, qualora sia prestata, a garanzia dell'emissione, da parte di una banca diversa da quella tramite la quale le cambiali finanziarie sono emesse, o da parte di un'impresa o ente esercente attività assicurativa, fidejussione bancaria o assicurativa avente durata di almeno due mesi superiore rispetto alla scadenza delle cambiali stesse, per un importo almeno pari all'intera somma dovuta in base alle stesse, comprensiva dei proventi ivi indicati.

4. Nella determinazione dei limiti all'emissione di cambiali finanziarie, di cui al comma 3, il CICR può non tenere conto delle cambiali finanziarie già emesse, assistite da garanzia fidejussoria prestata, verso qualsiasi emittente, da una banca o da un'impresa o ente esercente attività assicurativa con le modalità di cui al comma 3, lettera b). In tale determinazione il CICR tiene conto dei limiti fissati in base a disposizioni di legge relativamente all'emissione di obbligazioni. La deliberazione di emissione delle cambiali finanziarie da parte di società abilitate all'emissione di obbligazioni è assunta a norma dell'articolo 2365 del codice civile.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sopprimere le parole: «sono redatte su apposita carta bollata.».

1.1

SCHEDA

Al comma 2, sopprimere le parole: «ed espressa nella lingua in cui esso è redatto.».

1.2

GAROFALO

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. L'emissione di cambiali finanziarie costituisce raccolta del risparmio ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed è disciplinata dalle disposizioni del medesimo articolo».

1.3

IL GOVERNO

SCHEDA, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 1.1 si illustra da sè.

GAROFALO. Anche l'emendamento 1.2 si illustra da sè.

SCHEDA, *relatore alla Commissione*. Il relatore è favorevole agli emendamenti 1.2 e 1.3.

MALVESTIO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il parere del Governo è favorevole agli emendamenti 1.1 e 1.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Scheda.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Garofalo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

1. Nella parte I della tariffa di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, all'articolo 6, numero 4 degli atti soggetti ad imposta, dopo le parole: «non superiore a 12 mesi», sono inserite le seguenti: «, nonchè cambiali finanziarie».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni relative alle cambiali finanziarie di cui all'articolo 1 sono assoggettate al regime previsto per i prestiti obbligazionari».

2.1

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO

VISCO. Se lei consente, signor Presidente, desidero illustrare congiuntamente gli emendamenti 2.1 e 3.1 che sono logicamente collegati.

Il problema che si affronta in questi due emendamenti è quello del regime fiscale del nuovo strumento. A questo proposito desidero invitare la Commissione a svolgere un ragionamento, perchè la

discussione nella scorsa riunione è stata, dal mio punto di vista, poco chiara.

La questione è se dobbiamo continuare a sfornare leggi che tipizzano prodotti finanziari e prevedere per ciascun nuovo prodotto un regime fiscale particolare o se viceversa dobbiamo pensare ad un regime di tassazione delle attività finanziarie che sia il più possibile uniforme, omogeneo e possibilmente automatico, nel senso che non occorra attendere l'intervento del legislatore per conoscere l'aliquota d'imposta da applicare a questo o a quel prodotto.

Avevo insistito con il Sottosegretario per le finanze affinché indicasse quale è la linea del Governo su questo punto: sembrava infatti che l'intenzione fosse nel senso di addivenire a qualche forma di razionalizzazione del sistema. Questa impressione, purtroppo, non si è tradotta in alcuna iniziativa emendativa. Per assimilazione si estende il regime fiscale delle obbligazioni a questo nuovo prodotto.

La situazione è quanto di più confuso possa esistere. Se si compila un elenco di tutte le fattispecie, arriviamo tranquillamente a 20 tipi: e vi sono tassazioni a livello 0, al 2,5 per cento, al 5 per cento, al 18 per cento, fino al caso dei dividendi addizionali ai quali si applica l'ILOR più l'imposta personale. È evidente che in questo modo si introducono delle discriminazioni fiscali in riferimento alla localizzazione delle risorse e alla modalità del rapporto finanziario.

A proposito di queste cambiali finanziarie sono state dette cose che non sono convincenti. La prima è che si tratterebbe di uno strumento che in questa fase potrebbe risultare molto utile per le imprese minori. La verità è viceversa che questo è uno strumento tipico dei grandi gruppi. Non vi è alcuna obiezione all'introduzione dello strumento finanziario, ma sappiamo che i gruppi o le imprese potrebbero utilizzare prodotti analoghi, come le obbligazioni, gravati da aliquote più basse.

Vorrei ricordare ai colleghi che quando fu introdotto il prelievo del 15 per cento sulle accettazioni bancarie, il motivo e l'effetto di quella introduzione furono costituiti dall'eliminazione di questo strumento dal mercato finanziario, uno strumento che è divenuto totalmente residuale, come ci ha ricordato anche la Banca d'Italia. Se vogliamo dare una prospettiva di crescita a tale strumento, non possiamo che valutarlo rispetto ad altri che sono sostituiti immediati.

In relazione a un dibattito molto confuso e ad interpretazioni non meditate che erano state fornite, riteniamo che detto strumento vada fiscalmente assimilato alle obbligazioni sia per quanto riguarda il regime IVA sia per quanto riguarda quello dell'imposta sul reddito. Nell'auspicio che anche il Governo si muova verso un sistema in cui le aliquote finiscano per convergere, in una fase iniziale si può pensare ad un sistema di due aliquote, una che resti in vigore per le obbligazioni pubbliche ed un'altra, più elevata, che potrebbe riguardare i depositi. Quello che non possiamo continuare ad avallare è il sistema di una molteplicità infinita di aliquote che ha l'unico effetto di spezzare certi strumenti e di consentire arbitraggi fiscali tra intermediari. I due emendamenti 2.1 e 3.1 sono fra loro logicamente collegati e in questa ottica sono stati concepiti rappresentando l'esplicitazione migliore della linea seguita dal nostro Gruppo su tali questioni. A questo riguardo va

detto che alcuni interventi svolti nella scorsa seduta sono stati alquanto fastidiosi.

SCHEDA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.1. Esso è sostanzialmente identico all'emendamento 3.0.1 da me presentato che forse potrebbe essere considerato più correttamente collocato. In tal senso l'emendamento 2.1 potrebbe essere ritirato ed i presentatori potrebbero aggiungere le loro firme all'emendamento 3.0.1.

RAVASIO. Concordo con il parere espresso dal relatore, anche per quanto riguarda la migliore collocazione dell'emendamento 3.0.1.

MALVESTIO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Il senatore Visco propone un determinato regime delle obbligazioni mentre il relatore si attiene al testo del Governo che ha inserito un regime più favorevole. La stessa opinione del Governo è stata implicitamente manifestata dalla Banca d'Italia, che però è un soggetto che non fa parte del procedimento legislativo, nonchè dal senatore Ravasio a nome del Gruppo della Democrazia cristiana.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'opinione del Ministero delle finanze è la seguente. Come la Commissione sa, tutta la materia è oggetto di revisione e di disciplina nell'ambito della delega sui redditi da capitale, per cui la nostra posizione in linea principale sarebbe quella di richiedere di accantonare la decisione su questa materia in modo da poterla disciplinare in modo organico in sede di attuazione della delega sui redditi da capitale. Fatta questa considerazione di carattere teorico e generale dovuta all'esigenza di evitare che si proceda con fughe in avanti settoriali anzichè con un riordino complessivo generale, concordo allo stato con l'opinione espressa dal relatore.

SCHEDA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, poichè non è stato accolto l'invito a ritirare l'emendamento 2.1 e poichè esso è - ripeto - sostanzialmente identico al mio emendamento 3.0.1, ritiro quest'ultimo e sottoscrivo l'emendamento 2.1 su cui ribadisco il mio parere favorevole.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con il parere del relatore, ma fa presente che tutta la materia sarà comunque oggetto di revisione nell'ambito del provvedimento di attuazione della delega per la riforma della tassazione dei redditi da capitale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Visco e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 3.

1. Le società, gli enti e le imprese che emettono le cambiali finanziarie di cui all'articolo 1 devono operare, all'atto del pagamento, la ritenuta di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, sui proventi indicati sulle cambiali finanziarie stesse.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - Ai proventi delle cambiali finanziarie si applica, ai fini delle imposte sui redditi, il regime previsto per gli interessi, premi ed altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

3.1

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO

RAVASIO. Il senatore Visco è coerente con l'impostazione che già aveva dato in occasione della discussione generale, però mi permetto di sottolineare che l'approvazione dell'emendamento 3.1 vanificherebbe il contenuto del disegno di legge che stiamo esaminando. È noto a tutti che il trattamento delle obbligazioni per le società non quotate è così pesante che di fatto più nessuna società emette prestiti obbligazionari. Pertanto, occorre approvare una norma che tenti effettivamente di dare una possibilità aggiuntiva alle piccole e medie imprese. È vero che anche i grandi gruppi possono utilizzare questo strumento, però essi hanno già la possibilità del prestito obbligazionario e quindi per loro si tratta soltanto di una alternativa. Per le piccole e medie imprese, invece, si tratterebbe di uno strumento essenziale.

Invito pertanto il senatore Visco a ritirare l'emendamento 3.1, altrimenti il nostro voto non potrà che essere contrario.

SCHEDA, *relatore alla Commissione*. Il parere del relatore è contrario all'emendamento 3.1.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Visco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

GAROFALO. Dichiaro il voto di astensione del Gruppo del PDS sull'articolo 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Art. 4.

1. Le cambiali finanziarie sono considerate valori mobiliari per qualsiasi finalità prevista dall'ordinamento.

È approvato.

Art. 5.

1. La Banca d'Italia e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), nell'ambito delle rispettive competenze, emanano le disposizioni che fissano i limiti e le condizioni per il rilascio delle garanzie fidejussorie di cui alla presente legge da parte di banche e di imprese ed enti esercenti attività assicurativa.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - 1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) emana disposizioni che fissano i limiti e le condizioni per il rilascio, da parte di imprese di assicurazione, di eventuali garanzie a fronte dell'emissione di cambiali finanziarie».

5.1

IL GOVERNO

MALVESTIO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'emendamento 5.1 si illustra da sè.

SCHEMA, *relatore alla Commissione*. Il parere del relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 5.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GAROFALO. Signor Presidente, il Gruppo del PDS voterà a favore del provvedimento pur avendo, come si è visto, un'impostazione diversa da quella che è stata accolta dalla Commissione su una questione specifica. Votiamo a favore perchè, malgrado l'utilizzazione dello strumento sia piuttosto ipotetica, esso rappresenta comunque un nuovo mezzo a disposizione delle imprese.

Mi sia consentito di dire al sottosegretario De Luca che la questione che noi abbiamo posto dovrebbe essere assunta, sottolineata, espressa e motivata innanzi tutto dal Governo. Abbiamo indicato l'esigenza di evitare di indicare per ciascun nuovo prodotto uno specifico trattamento fiscale. Tale prassi è l'esatto contrario dell'impegno che il Governo ha ribadito in Commissione di voler giungere in tempi rapidi ad una razionalizzazione e unificazione, possibilmente, della materia fiscale. Malgrado ciò, al dunque, il Governo non esercita alcuna funzione.

Registriamo ancora una volta - e qui vi è la responsabilità del Governo - l'istituzione di un nuovo prodotto finanziario che vede un trattamento fiscale del tutto anomalo, specifico, non si capisce bene da cosa motivato.

Questa è la riserva e la critica esplicita che rivolgiamo al Governo, fermo rimanendo il nostro voto favorevole sul provvedimento.

FERRARA Vito. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario sul disegno di legge perchè ritengo che si sia persa l'occasione per rinviare il trattamento tributario dello strumento finanziario di cui ci stiamo occupando alla normativa che scaturirà dalla delega concessa al Governo per la riforma della tassazione dei redditi da capitale. Quella sarebbe stata la sede opportuna per affrontare organicamente e globalmente la materia senza fughe in avanti e senza possibilità di trattamenti differenziati.

RAVASIO. Preannuncio il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana.

PAINI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord, anche se avrei condiviso un riordino della tassazione dei redditi da capitale in una sede più organica. Capisco comunque l'urgenza di un provvedimento come quello al nostro esame che va nel senso di concedere velocemente finanziamenti soprattutto alla piccola e media impresa. Invito il Governo a provvedere quanto prima ad un riordino della materia.

PRESIDENTE. Il riordino di cui si sta parlando può avvenire in due direzioni. Innanzi tutto nel senso di avvicinarsi alle aliquote, attualmente alte, in vigore per il regime delle obbligazioni.

VISCO. Fino a prova contraria, si tratta dell'aliquota più bassa.

RAVASIO. Questo è vero, ma per le società quotate.

PRESIDENTE. Qui si sta parlando delle società non quotate. In tal senso vorrei chiedere al senatore Pains di chiarire se, quando auspica l'armonizzazione, intende verso l'alto o verso il basso.

PAINI. Dipende dalla delega che il Parlamento darà al Governo. Comunque sono chiaramente orientato verso il basso.

PRESIDENTE. Ho chiesto questo chiarimento per evitare un equivoco. Mi preme di fare in modo che il lettore - cioè i mercati finanziari - possa conoscere le opinioni dei vari Gruppi.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazioni di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

«Copertura assicurativa a favore dei militari della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri e del personale del Corpo forestale dello Stato, per i rischi di lesioni o decesso derivanti dalla conduzione dei mezzi di trasporto di proprietà di dette amministrazioni, nonché a favore del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto su tali mezzi» (1570), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Copertura assicurativa a favore dei militari della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri e del personale del Corpo forestale dello Stato, per i rischi di lesioni o decesso derivanti dalla conduzione dei mezzi di trasporto di proprietà di dette amministrazioni, nonché a favore del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto su tali mezzi», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Leonardi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

LEONARDI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, confesso di non aver compreso la ragione dell'assegnazione di questo provvedimento all'esame della nostra Commissione. Tuttavia, trattandosi di un disegno di legge molto semplice e schematico, composto da due soli articoli, vale la pena di completarne l'iter legislativo - posto che la Camera dei deputati lo ha già approvato - il più rapidamente possibile in quanto il contenuto è senz'altro meritevole di condivisione e di approvazione, colmando in tal modo una grave lacuna da cui derivano sovente notevoli disagi ai congiunti o alle famiglie di appartenenti alle forze dell'ordine vittime di incidenti stradali.

L'articolo 1 stabilisce che le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà del Corpo della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale dello Stato sono integrate con la copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto. Mi pare che tale norma sia quanto mai opportuna e semmai vi è da chiedersi il motivo per cui non ci si sia pensato prima. Ritengo infatti che il dipendente dello Stato che è alla guida o è trasportato per ragioni di servizio, all'uopo autorizzato, meriti la più ampia copertura assicurativa.

L'articolo 2 valuta in 1.230 milioni l'onere derivante per l'anno 1993 e in 3.750 milioni quello a decorrere dall'anno 1994 e ne indica la copertura con l'imputazione in vari capitoli del bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRARA Vito. Vorrei sapere perchè in questo provvedimento non è compreso il personale della Polizia di Stato.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Perchè non è un Corpo militare.

FERRARA Vito. La Polizia di Stato è un Corpo organizzato militarmente.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il provvedimento in questione riguarda solo i Corpi militari.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà del Corpo della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale dello Stato sono integrate, nei casi e secondo le modalità previsti all'articolo 15, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, con la copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto.

È approvato.

Art. 2.

1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.230 milioni per l'anno 1993 ed in lire 3.750 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede, quanto a lire 230 milioni per l'anno 1993 e a lire 2.750 milioni a decorrere dall'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4615 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 700 milioni a decorrere dall'anno 1993, a carico delle disponibilità iscritte al capitolo 3104 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 300 milioni a decorrere dall'anno 1993, a carico delle disponibilità iscritte al capitolo 4046 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi dello stato di previsione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GAROFALO. Annuncio il voto favorevole sul disegno di legge.

SCHEDA. Annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito socialista italiano.

RAVASIO. Annuncio il voto favorevole del gruppo della DC.

PAINI. Anche il Gruppo della Lega Nord voterà a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 16,20 alle ore 17,10.

Presidenza del Vice Presidente RAVASIO

«Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi» (1653), d'iniziativa dei deputati Rosini e Piro, approvato alla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi», di iniziativa dei deputati Rosini e Piro, già approvato alla Camera dei deputati

Prego il senatore Scheda di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SCHEDA, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che viene sottoposto alla nostra attenzione è già stato oggetto di un'ampia discussione nella precedente legislatura e varato, a larghissima maggioranza, da questo ramo del Parlamento.

La sua ripresentazione si può ritenere quindi un atto dovuto, anche per completare il sistema legislativo italiano relativamente ai mercati finanziari, alla Commissione nazionale per le società e la Borsa (CONSOB), agli istituti di credito e al sistema assicurativo.

La Camera dei deputati ha già posto il suo sigillo su questo importantissimo provvedimento, ritenendo opportuno utilizzare al massimo il contributo di quanti nella legislatura si sono adoperati per la sua definizione.

Esso si compone di quindici articoli.

L'articolo 1 detta norme che disciplinano l'autorizzazione da parte del Ministro del tesoro per l'istituzione di fondi immobiliari da parte delle società di gestione.

Con l'articolo 2 vengono stabiliti i casi in cui il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, pronuncia la decadenza delle società dalla gestione del fondo.

Con gli articoli 3, 4 e 5 vengono fissati rispettivamente i criteri con i quali la Banca d'Italia esercita la vigilanza, il tipo di regolamentazione alla quale le società dovranno attenersi e le scritture contabili obbligatorie. Quest'ultimo articolo stabilisce ulteriori obblighi in aggiunta a quelli già previsti per le imprese dal codice civile.

Con l'articolo 6 viene istituito l'elenco dei periti dei fondi di investimento immobiliare chiusi e vengono precisati sia i requisiti per l'iscrizione che le condizioni interdittive dell'iscrizione stessa.

L'elenco è previsto che venga annualmente pubblicato dal Tesoro entro il primo trimestre di ciascun anno. Il Tesoro deve provvedere altresì a fissare le modalità di presentazione delle domande di iscrizione e vigilare sull'attività degli iscritti adottando gli eventuali provvedimenti di cancellazione qualora vengano meno le condizioni prescritte.

Con gli articoli 7 e 8 vengono stabilite la composizione e le funzioni del collegio dei periti che le società di gestione sono tenute a nominare per ciascun fondo.

I periti vanno scelti negli elenchi appositamente istituiti, debbono formare un collegio di tre membri e durare in carica per tre anni.

Vengono previsti i casi di incompatibilità dalla carica di componente del collegio dei periti e viene richiesta una dichiarazione di insussistenza delle situazioni di impedimento indicate dalla legge.

Il compito del collegio è quello di fornire su richiesta del consiglio di amministrazione delle società un giudizio di congruità del valore di ogni bene immobiliare da vendere. Inoltre deve presentare entro il trentesimo giorno precedente la scadenza della valutazione semestrale del patrimonio del fondo una relazione sulla stima del valore dei beni immobili e delle partecipazioni del fondo.

In detta relazione deve essere specificata la consistenza, la destinazione urbanistica, l'uso e la redditività dei beni del fondo.

L'articolo 9 parla della valutazione del patrimonio del fondo.

È compito del consiglio di amministrazione della società di gestione provvedere, entro 60 giorni dalla scadenza, alla valutazione semestrale del patrimonio.

Tale valutazione comporta l'obbligo di compilazione di appositi prospetti ed il relativo inoltro alla Banca d'Italia.

Con l'articolo 10 vengono previste le sanzioni. Sono indicate le pene per le violazioni delle disposizioni che regolano il sistema, mentre con l'articolo 11 è stabilito che la società di gestione assume l'obbligo del mandatario nel rapporto con i partecipanti al fondo.

Con l'articolo 12 si passa al Capo II del disegno di legge, il quale disciplina gli aspetti fondamentali relativi al funzionamento dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi.

In particolare, l'articolo 12 indica le condizioni e tutti gli altri elementi essenziali per la istituzione del fondo, come: le modalità di partecipazione, i criteri di scelta degli investimenti, le destinazioni degli immobili, l'ammontare del fondo, la banca depositaria, il termine di sottoscrizione, la durata del periodo di richiamo degli impegni, la chiusura delle sottoscrizioni, le modalità di riparto quando la domanda

di iscrizione è superiore all'offerta, le denominazioni e la durata del fondo, il termine massimo per la procedura di rimborso, i criteri per la determinazione dei proventi e del risultato netto di gestione, le modalità di ripartizione dei proventi.

L'articolo 13 riguarda la partecipazione al fondo, e quindi le modalità di raccolta del patrimonio e i termini per la sottoscrizione delle quote.

L'articolo 14 è dedicato alla gestione del fondo. In pratica vengono indicate le attività che possono essere svolte e soprattutto la diversificazione degli investimenti.

Un discorso a parte presenta l'articolo 15 concernente le disposizioni tributarie. In questo articolo appaiono, infatti, necessarie delle modificazioni che tengano conto delle mutate condizioni.

I fondi mobiliari chiusi vengono a trovarsi in condizioni molto più vantaggiose dei fondi immobiliari, poichè questi ultimi subiscono un regime fiscale molto più gravoso.

Secondo l'attuale stesura è previsto che le società di gestione del fondo determinino il reddito derivante dalla gestione del fondo in modo autonomo e separato dal proprio. I proventi distribuiti dal fondo sono però esenti da imposizione di conguaglio.

Le plusvalenze sugli immobili del fondo saranno tassate solamente quando saranno realizzate o distribuite.

A giudizio del relatore si dovrebbe giungere ad una diversa disciplina fiscale che si avvicini il più possibile a quella in vigore per i fondi mobiliari chiusi.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA

